

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E**  
**FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le attribuzioni ed i compiti del Servizio Legale del Comune di Monza.

## **Art. 2 – Composizione del Servizio Legale**

Possono far parte del Servizio Legale, in qualità di Avvocati dell'Ente, unicamente i dipendenti comunali di ruolo inquadrati in categoria D ed in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

L'Avvocato Dirigente e gli altri Avvocati del Servizio Legale sono iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli Enti, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247 del 31.12.2012 con tassa a carico del Comune di Monza, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.

Al Servizio Legale è, altresì, assegnato personale di segreteria per lo svolgimento delle attività di competenza del Servizio medesimo e che non richiedono l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, ivi compreso l'accesso agli uffici giudiziari e non.

## **Art. 3 – Status giuridico**

I dipendenti inquadrati come Avvocati sono addetti, in via esclusiva, al Servizio Legale e sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla Legge n. 247 del 31.12.2012, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e libertà, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto.

#### **Art. 4 – Avvocato Dirigente**

Alla direzione del Servizio Legale ed al coordinamento degli Avvocati e del personale amministrativo assegnato è posto un Avvocato con la qualifica di Dirigente.

L'Avvocato Dirigente, in particolare:

- fornisce gli indirizzi inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- vigila sull'ufficio e sul personale assegnato e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, garantendo l'equilibrio dei carichi di lavoro, secondo la suddivisione predeterminata all'interno del Servizio e comunque:
  - A) tra quelli che curano la medesima materia, in ragione dell'eventuale peculiare specializzazione ovvero in ragione della cura già operata di precedenti in materia o di precedenti gradi di giudizio;
  - B) tra quelli che abbiano pari conoscenza o specializzazione, in ragione di un incarico alternativamente a ciascuno, seguendo l'ordine di protocollazione dell'istanza o dell'atto giudiziario che avvia il contenzioso;
- assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva del Servizio Legale promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra avvocati;
- può procedere, eccezionalmente, ed indipendentemente dai criteri di cui sopra, ad assegnare direttamente ad uno dei legali facenti parte del Servizio Legale, affari consultivi e contenziosi. Può, altresì, avocare a sé la gestione di determinate cause o richieste di parere;
- predispone gli atti relativi alla approvazione delle transazioni giudiziali e stragiudiziali che sono sottoscritte dal Dirigente del Settore competente.

L'Avvocato Dirigente sottoscrive, unitamente all'Avvocato che lo

ha istruito, ogni atto giudiziario ed ogni parere reso dal Servizio Legale al fine di assicurarne il necessario coordinamento e l'unitarietà di indirizzo, ad esclusione di quegli atti per i quali sussista un conflitto di interessi in relazione ad altri incarichi ricoperti all'interno dell'Amministrazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, componente di commissione concorso, appalto, di ufficio di disciplina.

Tale esclusione opera, altresì, per gli altri avvocati addetti al Servizio Legale.

### **Art. 5 – Pratica forense**

Presso il Servizio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato, sia da parte di personale dipendente, che di soggetti non dipendenti dell'Amministrazione comunale.

Qualora il praticante non sia dipendente dell'Amministrazione, l'esercizio della pratica darà diritto al riconoscimento di un rimborso spese determinato di volta in volta dall'Amministrazione nel bando di selezione.

La pratica svolta presso il Servizio Legale da parte di soggetti non dipendenti dell'Amministrazione, non costituisce rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto con il praticante cesserà al termine del prescritto periodo di pratica.

Il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno rispettando gli orari dell'ufficio.

### **Art. 6 – Compiti e attribuzioni**

Il Servizio Legale, provvede, attraverso gli Avvocati ad esso assegnati, alla rappresentanza, assistenza e difesa del Comune nei giudizi in cui esso è parte innanzi agli organi giurisdizionali civili, amministrativi e penali, oltre che avanti i Collegi Arbitrali previo specifico provvedimento di incarico e conseguente conferimento di procura alle liti.

Nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, di eccessivo carico di lavoro o per i casi che necessitino di particolari conoscenze specialistiche non rinvenibili all'interno del Servizio Legale, la difesa può essere affidata, previa determinazione del compenso, ad Avvocati esterni all'Ente di provata professionalità, anche eventualmente in unione con gli Avvocati addetti al Servizio Legale.

Il Servizio Legale monitora i contatti con i legali esterni incaricati, attraverso il proprio Ufficio Stragiudiziale, premurandosi di verificare l'espletamento dell'incarico e l'aggiornamento dello stato della lite, rimanendo in carico al Settore competente la trasmissione di atti e documenti richiesti dal legale esterno per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 7 – Ulteriori attività**

Oltre all'attività di cui all'art. 6, ferma restando la funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, attribuita dalla Legge e dallo Statuto al Segretario Comunale, il Servizio Legale svolge attività di consulenza mediante la formulazione di pareri.

Possono essere richiesti pareri al Servizio Legale soltanto ove vi siano da affrontare questioni giuridiche di particolare complessità estranee alla ordinaria gestione amministrativa, ove occorra soltanto applicare le norme di legge e regolamenti esistenti.

I pareri possono essere resi in forma orale o scritta. Se richiesti oralmente, saranno resi nella medesima forma e non saranno in nessun caso resi in forma scritta.

Le richieste di parere formulate per iscritto devono contenere una, il più possibile compiuta, illustrazione della situazione di fatto corredata della necessaria documentazione, la finalità della richiesta ed il quesito cui deve essere data risposta.

I pareri possono essere richiesti al Servizio Legale solo dal Direttore generale, dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi.

Le richieste saranno evase, di norma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento, salvo termini più brevi, per comprovati motivi di urgenza da specificare nella richiesta, o più lunghi,

rilevata la complessità della questione in esame.

Il Servizio Legale può essere chiamato a fornire indicazioni in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.

Su richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi, il Servizio Legale:

- può esaminare progetti di regolamento, capitolati, convenzioni e contratti redatti dai singoli uffici proponendone modifiche e/o integrazioni;
- può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali in collaborazione con gli Uffici interessati;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o concorda il contenuto di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite.

#### **Art. 8 – Rapporti con altri Uffici**

Al fine di consentire una completa, organica ed efficiente impostazione delle questioni da trattare, gli Uffici Comunali hanno l'obbligo di rimettere all'avvocato cui è stata assegnata la pratica, nei termini indicati dallo stesso per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi del Comune, tutti gli atti, i documenti, le notizie e gli elementi di propria conoscenza utili per la trattazione della questione.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, relazioni scritte nonché gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti del Servizio Legale.

#### **Art. 9 – Domiciliazione**

Il Servizio Legale può svolgere attività di domiciliazione a favore di Avvocature appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni.

## **Art. 10 – Accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte assistita, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

A tal fine i provvedimenti adottati dai singoli settori non dovranno contenere riferimenti o richiami ad eventuali pareri resi dal Servizio Legale sulle questioni oggetto del provvedimento stesso.

## **Art. 11 – Compensi professionali**

Ai dipendenti inquadrati come Avvocati addetti al Servizio Legale spettano, ai sensi dell' art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999, dell'art. 27 del C.C.N.L del 14.09.2000, dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. Enti Locali per l'area dirigenziale, dell'art. 23 della Legge n. 247 del 31.12.2012 e dell'art. 9 della Legge n. 114 dell'11.08.2014 e successive modifiche ed integrazioni, i compensi di natura professionale dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative o penali.

I compensi professionali sono dovuti sia nel caso di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune sia condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nel caso di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongano la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Sono sentenze favorevoli:

- le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
- quelle che, in ogni fase del procedimento e anche in grado di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende;
- le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche

interlocutorie. Rientrano in tale categoria: le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'irricevibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande di controparte o che lascino comunque intatto il provvedimento impugnato. Alle sentenze sono equiparati i decreti;

- ordinanze o provvedimenti analoghi del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito con l'Amministrazione al momento del conferimento dell'incarico professionale da parte della Giunta Comunale, con un preventivo determinato con i parametri normativi di cui all' art. 13 comma 6 della Legge 247/2012, applicando gli importi di cui alle previste tabelle parametriche ministeriali con una riduzione del 50%.

Il preventivo costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Comunale con cui si stabilisce di resistere in giudizio e con cui viene affidato l'incarico della difesa e l'importo pattuito costituisce un limite invalicabile, anche nel caso di prestazioni superiori o di particolare rilievo rispetto al preventivo, tranne nei casi di condanna della controparte al pagamento delle spese legali per i quali l'ammontare del compenso è determinato dal Giudice.

## **Art. 12 – Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali**

Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole e con condanna della controparte, le somme da ripartire corrispondono a quelle recuperate dalla parte avversa.

Nella cause conclusesi con sentenza favorevole, nel senso indicato dall'art. 11 del Regolamento, con compensazione delle spese, agli avvocati spettano i compensi professionali da liquidarsi da parte dell'Ente e indicati in apposita nota spese, redatta dall'Avvocato che ha

trattato la causa che deve indicare dettagliatamente le prestazioni professionali effettivamente svolte in relazione al preventivo proposto e approvato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Il compenso professionale spettante agli Avvocati per le transazioni dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge n. 114 dell'11.08.2014, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 90 del 24.06.2014, fermi restando i compensi per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo, è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile, con il valore medio della tabella parametrica per la fase decisionale della lite.

Nei casi di compensazione delle spese, i compensi professionali saranno ripartiti in parti uguali tra tutti gli Avvocati del Servizio Legale.

Nei casi di condanna delle controparti al pagamento delle spese legali, i compensi professionali saranno ripartiti, a seguito del recupero delle somme dovute, attribuendo il 5% del compenso complessivo riferito al singolo giudizio all'Avvocato (o a ciascuno degli Avvocati) a cui è stata affidata la trattazione della relativa causa, con esclusione del Dirigente, anche nel caso in cui lo stesso risulti aver trattato direttamente la controversia; la restante quota percentuale sarà suddivisa in parti uguali tra tutti gli Avvocati del Servizio Legale, compreso il Dirigente.

La suddetta quota del 5% sarà riservata all'Avvocato (o agli Avvocati) incaricato della trattazione della causa, tenuto conto:

- del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- della cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- del contenuto degli atti predisposti, nonché dell'attività di difesa espletata.

Alla liquidazione dei compensi spettanti agli Avvocati facenti parte del Servizio Legale, con esclusione di quelli spettanti al Dirigente del Settore, provvede, con apposita determinazione, il Dirigente stesso del Settore Legale.

I compensi spettanti all'Avvocato Dirigente del Settore Legale vengono liquidati, con apposita determinazione, dal Direttore Generale, o chi ne fa le veci.

I compensi da corrispondere da parte del Comune agli Avvocati del Servizio Legale sono liquidati quadrimestralmente, con le determinazioni

di cui ai commi precedenti, entro la fine dei mesi di gennaio, maggio e settembre.

I compensi professionali spettanti ad ogni Avvocato, per spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo spettante a ciascun avvocato nel medesimo anno e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9 comma 1 della Legge n. 114 dell'11.08.2014.

### **Art. 13 - Copertura di spesa**

Al pagamento delle competenze a carico dell'Amministrazione (in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese) nonché per quelle poste a carico della controparte (in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali) si provvede attingendo allo specifico/i capitolo/i di bilancio.

I compensi di cui al presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

### **Art. 14 – Aggiornamento professionale**

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati del Servizio Legale, per la conservazione ed il costante miglioramento delle conoscenze tecniche necessarie ad una migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

In tale ottica, gli organi di Governo assicureranno al Servizio le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, come previsto dall'art. 13 del Codice Deontologico Forense e dagli artt. 1 e 3 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quanto altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio.